



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

► COPIA N. 11 Data 31/03/2017

OGGETTO:	TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese di marzo, alle ore 11,00 in prosieguo, Solita sala delle Adunanze, in apposita sala

Presiede il sig. MASSONE PIETRO, nella sua qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Commissario Straordinario, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) unitamente all'imposta municipale propria (IMU) ed alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TASI;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge 147/2013 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO l'art. 5, comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

VISTO che con la Legge di Stabilità 2017, il legislatore ha prorogato di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/05/2014, come modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 25 del 30/07/2015;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;

- il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;
- il comma 28 dell’art. 1 della Legge 208/2015 dispone che “Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015. Per l’anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016”;
- la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell’abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- in base al comma 669 della Legge 147/2013, la TASI non si applica:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la Legge 208/2015 ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - agli immobili, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Su tali immobili, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
- nel caso di unità immobiliari detenute da soggetti che la destinano ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 1,85‰;
- negli altri casi in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- il comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
- il citato comma 678 della Legge 147/2013, all’ultimo periodo, come modificato dalla Legge 208/2015, dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzeramento;

- sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della Legge 147/2013 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;
- ai dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- ai sensi del comma 679 della Legge 147/2013, il Comune, con il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 23.05.2014 e s.m.i., ha previsto agevolazioni a favore delle seguenti tipologie di immobili:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, ai sensi dell'art. 8 L. n.80/2014;

RICHIAMATO il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n.4/2 al Dlgs. n.118/2011, che al paragrafo 3.7.5 così dispone: *“Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto ...”*;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura non integrale dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote e le riduzioni del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le riduzioni della TASI come da prospetto allegato viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in €76.000,00 destinato a finanziare in parte i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo;

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita *“Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”*.

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che il Revisore unico dei Conti, con nota pervenuta al protocollo comunale al n. 3932 del 31.03.2017, ha dichiarato che "l'organo di revisione economico-finanziaria non è tenuto a fornire il parere sulle delibere relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui a ll'art. 174 del T.U.E.L.";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Ritenuto di provvedere in merito,

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote e le riduzioni/detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. DI STABILIRE per l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che l'occupante versi la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale;
3. DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 76.000,00 il gettito dovuto derivante dalla TASI per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle riduzioni/detrazioni sopra citate e di iscrivere nel bilancio 2017 la relativa previsione di entrata;
4. DI DARE ATTO che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2017;
5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;
6. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Attesa l'urgenza di intervenire

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267.

ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE TASI

TIPOLOGIA	ALIQUOTA %
1. Abitazione principale (A1 – A8 – A9)	1,85
2. Altri Fabbricati	0,60
3. Aree Edificabili	0,60
TIPOLOGIA	RIDUZIONI
A) abitazione con unico occupante	10%
B) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	10%
C) abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, ai sensi dell'art. 8 L. n.80/2014	DUE TERZI



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

Deliberazione N° 11 del 31/03/2017

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Punto O.d.G. n° 3


Seduta del 31/03/2017

OGGETTO:	TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE
Note	
Data 16/03/2017	Il Responsabile F.to TARANTINO FERNANDO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE
Note	
Data 16/03/2017	Il Responsabile F.to TARANTINO FERNANDO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to Dott. MASSONE PIETRO	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA
Assenti:
Note:
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	INVIO: Capigruppo <input type="checkbox"/> Prefettura <input type="checkbox"/> OO.SS. <input type="checkbox"/>

Approvato e sottoscritto.

► **II COMMISSARIO STRAORDINARIO**
F.to DOTT. MASSONE PIETRO




► **II SEGRETARIO GENERALE**
F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 28/04/2017




► **Il Responsabile**
F.to Dott.ssa ARENA ADDOLORATA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il 31/03/2017 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Data



► **Il Responsabile**
F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA

È copia conforme all'originale.

Data, 28/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA